

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

167° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 MARZO 2001

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4864-B) Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri: Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	.Pag. 2, 9, 11 e <i>passim</i>
* ASCIUTTI (<i>Forza Italia</i>)	6, 13
BERGONZI (<i>Misto</i>)	5, 10
* BEVILACQUA (<i>AN</i>)	4, 14
BRIGNONE (<i>Lega Forza Nord Padania</i>)	4, 13

CUFFARO, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica	.Pag. 11
FIGURELLI (<i>Dem. Sin. - l'Ulivo</i>)	7
LORENZI (<i>Democrazia Europea</i>)	2, 13
* MASULLO (<i>Dem. Sin. - l'Ulivo</i>)	8, 10
* NAVA (<i>UDEUR</i>)	8, 13
PAGANO (<i>Dem. Sin. - l'Ulivo</i>), relatrice alla Commissione	2, 10, 11
* RESCAGLIO (<i>PPI</i>)	8
* TONIOLLI (<i>Forza Italia</i>)	9, 14

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4864-B) Deputati JERVOLINO RUSSO ed altri: Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari», d'iniziativa dei deputati Jervolino Russo, Vozza e Tuccillo, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Prego la relatrice, senatrice Pagano, di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, illustrerò brevemente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Intendo in primo luogo riferirmi all'integrazione all'articolo 1, comma 2, in base alla quale: «Per l'anno accademico 1999-2000, è autorizzato l'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non è pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito».

L'altra modifica approvata dalla Camera dei deputati all'articolo 1 consiste nella fissazione al 28 febbraio 2001 del termine ultimo entro il quale gli studenti dovranno aver sostenuto con esito positivo almeno un esame, onde poter accedere al secondo anno del relativo corso di laurea.

La Camera ha inoltre provveduto alla soppressione dell'articolo 2 che, come certamente i colleghi ricorderanno, aveva destato una serie di perplessità anche in questa Commissione.

L'altro ramo del Parlamento ha infine fissato l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Queste sono in sostanza le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo in esame, di cui raccomando una celere approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LORENZI. Signor Presidente, impiegherò solo pochi minuti per esprimere il nostro compiacimento ed apprezzamento per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Intendo riferirmi in particolare alla soppressione dell'articolo 2. Ricordo che nel corso del precedente esame anche il nostro Gruppo ne richiese la soppressione e la sostituzione con un nuovo articolo contenuto in un emendamento che però non venne accolto, ma che in seguito è diventato l'articolo unico di un disegno di legge (Atto Senato n. 4995), recante una nuova disciplina degli accessi ai corsi universitari, presentato in data 14 febbraio 2001 ed al quale vorrei brevemente accennare.

Tale provvedimento prevede di sostituire il comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 264 del 2 agosto 1999 con il seguente: «L'ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei. Prova nazionale referenziale d'ammissione ai suddetti corsi è considerato l'esame di Stato. Il voto ottenuto con il conseguimento della certificazione di superamento dell'esame di Stato dà luogo ad una graduatoria regionale d'ateneo, riservata agli studenti che abbiano conseguito il diploma nella regione in cui è sita l'università, e utile ai fini dell'accesso ai corsi aventi capienza programmata. Per tutti gli altri studenti si costituisce, secondo modalità determinate autonomamente dall'ateneo, una graduatoria nazionale, la cui attivazione avviene solo in conseguenza dell'esaurimento della graduatoria regionale».

Questa è sostanzialmente la risposta che il Gruppo Democrazia Europea fornisce al problema, ricorrente e ancora non risolto, del numero chiuso, che si trascina da molto tempo e dal quale è conseguita la sequela di ricorsi alla nostra attenzione ai quali, peraltro, si sono aggiunti anche quelli relativi all'anno in corso, a cui dovremo dare risposta.

Probabilmente il problema di questi nuovi ricorsi dovrà essere affrontato nello stesso modo con cui abbiamo cercato di risolvere quello attuale e cioè attraverso il presente disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che, peraltro, ha incontrato durissime critiche da parte di opinionisti importanti – quali, ad esempio, Angelo Panebianco e un altro importante giornalista de «Il Corriere della sera» – in base alle quali il Parlamento si sarebbe schierato dalla parte della «lobby dei ricorsisti» e contro quei poteretti che, avendo voluto seguire fedelmente la legge, sarebbero stati invece svantaggiati.

Credo al contrario che ci si sia limitati a fare quanto si poteva nei riguardi di coloro che hanno avuto la forza ostinata di ribellarsi ad una esclusione che ritenevano ingiusta, anche perché evidentemente chi ha deciso di non perseguire questa strada aveva altre prospettive.

In ogni modo, per quanto riguarda i ricorrenti dell'anno accademico in corso, l'unica possibilità che abbiamo è quella di sopperire – ormai nella prossima legislatura – con un'ultima, definitiva sanatoria che tenga conto dei criteri da noi suggeriti, cioè quelli basati sul merito e sul *curriculum* degli studenti, compreso il voto di diploma liceale (secondo quanto previsto dalla legge n. 30 del 2000), che rappresenta a nostro avviso un elemento molto importante ai fini della corretta valutazione di uno studente e che deve essere innanzi tutto considerato nell'ambito della regione, per evitare confronti parametrici troppo dissonanti, ed in secondo

luogo a livello nazionale in base ai criteri dettati dall'autonomia degli atenei.

Concludo preannunciando il voto favorevole del Gruppo Democrazia Europea al presente disegno di legge.

BEVILACQUA. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame ha alle sue spalle un lunghissimo *iter* parlamentare, ed anche per questa ragione ne auspichiamo la celere approvazione.

Desidero altresì sottolineare positivamente il mutato atteggiamento del Governo che fino a qualche tempo fa manifestava una forte contrarietà su questo provvedimento; evidentemente il Governo si è reso conto dell'importanza di questa norma, nel merito della quale desidero sottolineare brevemente due aspetti.

Innanzitutto, va evidenziato che essa nasce dall'esigenza di sanare un errore commesso in passato dal Parlamento, ed è questa sostanzialmente la ragione per cui voteremo a favore di questa norma.

In secondo luogo, desidero precisare che, pur condividendo il principio del merito, contestiamo questo tipo di meritocrazia perché riteniamo che gli attuali *test* di accesso non siano adatti a selezionare gli studenti migliori, tant'è che coloro che presentano ricorso al TAR e sono ammessi con riserva a sostenere gli esami il più delle volte vengono promossi. Ne consegue che il sistema di selezione non è efficace e quindi deve essere cambiato.

Non entrerà nel merito delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, alcune delle quali destano forti perplessità – mi riferisco ad esempio al termine del 28 febbraio che peraltro risulta già ampiamente trascorso –, anche perché giunti a questo punto bisogna considerare che eventuali cambiamenti del testo renderebbero necessario un suo ulteriore esame da parte della Camera dei deputati, quando invece risulta prioritario assicurare l'entrata in vigore della legge.

BRIGNONE. Signor Presidente, osservo con soddisfazione come le mie perplessità circa l'articolo 2 si siano diffuse massicciamente tanto da portare l'altro ramo del Parlamento ad approvarne la soppressione, ai fini della quale il mio Gruppo si era battuto con molto impegno.

Per quanto riguarda invece la modifica apportata al secondo comma dell'articolo 1, desidero richiamarmi a quanto già dichiarato durante il precedente esame della norma. In tale occasione ricordo che sostenni l'opportunità del testo varato dalla Camera in quanto tutelava gli studenti sotto il profilo delle eventuali borse di studio, del servizio militare o dei crediti formativi acquisiti in corsi di laurea diversi da quello di iscrizione.

Infatti, bisogna tenere presente che a fronte dei diritti degli studenti ricorrenti – tutti ancora da verificare con molta precisione – vi sono – e non vanno trascurati – quelli degli studenti non ricorrenti. Mi riferisco, ad esempio, a coloro che frequentano, dopo aver superato determinate prove – che peraltro considero anch'io discutibilissime – la facoltà di odontoiatria e che a causa del sovraffollamento si vedono ridotte le ore

di laboratorio nella misura del 90 per cento rispetto a quanto in ambito europeo si ritiene che sia necessario per il conseguimento di quella laurea. Ribadisco che i diritti esistono sia dall'una sia dall'altra parte e, vista la mia solitudine nel sostenere questa tesi, debbo dire che provo un imbarazzo ancora più grande che nelle scorse occasioni, quando almeno alcune delle mie considerazioni erano condivise dal sottosegretario Guerzoni.

La normativa che ci accingiamo ad approvare prevede che per ottenere la sanatoria sia necessario aver sostenuto un solo esame; ora, sappiamo tutti che per far fronte a questo obbligo, anche se in tempi molto ristretti, non ci vuole poi molto. Inoltre, vorrei fare presente che vi è una norma antica, ma mai abrogata, che consente ad uno studente di sostenere due esami in una facoltà diversa da quella a cui è iscritto; ne consegue che se questo soggetto ha sostenuto anche un solo esame in questa facoltà, teoricamente avrebbe il titolo per chiedere di essere integrato in questo ulteriore corso di laurea. Ovviamente il mio è un ragionamento per assurdo, ma che serve a dimostrare l'inopportunità della norma prevista.

Siamo ovviamente consapevoli che vi sono alcune facoltà che non hanno concesso agli studenti di sostenere esami, ed altre in situazioni del tutto diverse, e sappiamo anche che individuare una norma valida per tutti in un ambito in cui non esistono denominatori comuni risulta quasi impossibile. Tuttavia, non credo che l'aver sostenuto un solo esame entro il termine del 28 febbraio 2001 possa testimoniare senza ombra di dubbio dell'impegno di uno studente; un indice di buona volontà avrebbe potuto sostenere tre esami, forse due, ma, ripeto, prevederne soltanto uno è veramente eccessivo, rappresenta solo un *escamotage* per risolvere il problema delle università che non hanno permesso di sostenere esami entro un determinato termine; bisogna però prendere atto che in tal modo si finisce per aggiungere una sanatoria alla sanatoria!

BERGONZI. Signor Presidente, aggiungerò pochissime considerazioni a quanto già detto dai colleghi, anche perché credo sia opportuno procedere rapidamente all'approvazione di questo provvedimento.

Innanzitutto desidero esprimere una forte perplessità circa l'introduzione, da parte della Camera dei deputati, del termine del 28 febbraio 2001, che a mio avviso provocherà una effettiva discriminazione tra quegli studenti ai quali le facoltà hanno concesso di sostenere esami e quelli che anche volendo non hanno potuto farlo.

Da questo punto di vista credo che sia necessario pervenire ad una interpretazione della legge che possa risolvere eventuali dubbi interpretativi della norma ed in tal senso abbiamo predisposto il seguente ordine del giorno:

0/4864-B/1/7

BERGONZI, NAVA, MONTICONE, ASCIUTTI, PAPPALARDO, FIGURELLI, LOMBARDI
SATRIANI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4864-B, recante "Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari",

premesso che:

il disegno di legge n. 4864-B prevede il diritto all'iscrizione ai corsi universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge 19 novembre 1990, n. 341, in capo agli studenti che abbiano ottenuto dai competenti organi di giurisdizione amministrativa ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'iscrizione ai predetti corsi e che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001,

impegna il Governo a risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla portata della norma nel senso di ritenere utili per beneficiare della disposizione anche gli esami sostenuti in un qualsiasi corso universitario, purché affini a quelli previsti dai piani di studio dei corsi universitari per l'accesso ai quali è stato proposto ricorso giurisdizionale».

ASCIUTTI. Signor Presidente, come è stato detto, il disegno di legge in esame torna dalla Camera dei deputati in parte modificato.

Una delle modifiche che a mio avviso desta maggiori perplessità è la previsione del termine del 28 febbraio 2001. Non entro nel merito di questa norma, considerata anche la difficoltà di un provvedimento rispetto al quale le parti politiche hanno manifestato posizioni estremamente diversificate; tanto per fare un esempio, il mio Gruppo ha votato contro questa norma alla Camera, mentre qui in Senato si comporterà diversamente.

Riguardo l'articolo 2 soppresso dalla Camera, ricordo che anche noi in passato sottolineammo l'eventualità che quella norma potesse determinare dei problemi, cosa che in realtà è accaduta visto che soprattutto le incongruenze di questo articolo hanno dato la possibilità all'altro ramo del Parlamento di apportare delle modifiche che hanno reso necessario un ulteriore esame della norma.

Una modifica che condividiamo è quella relativa all'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari rimasti scoperti; in tal senso avevo proposto un emendamento che però non fu approvato.

Tornando anche se brevemente al termine del 28 febbraio 2001, desidero anch'io sottolinearne l'inopportunità giacché con esso rischiamo di aggiungere discriminazione a discriminazione, ed in tal senso è evidente l'esempio dell'università di Catania. In questo specifico caso il Consiglio di Stato ha fornito il parere al TAR in tempi brevi, e quindi l'università di Catania ha negato la possibilità ai propri studenti di partecipare agli esami, con la conseguenza che detti studenti si vedono oggi discriminati rispetto

a quelli di altre università che hanno invece ricevuto con ritardo il parere del Consiglio di Stato.

Questo aspetto ovviamente pone dei grossi problemi a noi legislatori che ci troviamo di fatto nell'impossibilità di sanare realmente la situazione. Infatti, se non fosse stato posto il termine perentorio del 28 febbraio 2001, sarebbe stato possibile per le facoltà riaprire le iscrizioni agli esami.

Siamo però altrettanto consapevoli di essere al termine della legislatura e che non c'è il tempo necessario per un ulteriore esame da parte della Camera dei deputati, ed è unicamente per questa ragione che non presenteremo emendamenti.

Dobbiamo quindi concludere l'iter di questo disegno di legge approvandolo nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento, anche se consci dei problemi evidenziati, altrimenti – ripeto – verrebbe meno la possibilità di licenziare questa norma e per fare del bene a qualcuno produrremmo invece una difficoltà generale.

Sostanzialmente per queste ragioni preannuncio il nostro voto favorevole al disegno di legge.

FIGURELLI. Signor Presidente, anch'io convengo sul fatto che sarebbe vano ed anche irresponsabile non prendere atto del termine del 28 febbraio 2001 (nonostante il pericolo di discriminazione che esso contiene), come pure di altre modifiche apportate forse con una terminologia non proprio consona ad una Commissione istruzione, come nel caso in cui si parla di «scivolo delle graduatorie».

Intervengo perché sono sollecitato, per un problema politico ed istituzionale, da un articolo giustamente ed opportunamente già citato nel corso del dibattito. Il sottosegretario Cuffaro cura la ricerca scientifica e nessuno meglio di lui può convenire sul fatto che la norma che stiamo per votare non può essere rappresentata come una promozione dell'ignoranza. Ritengo che l'articolo in questione, pubblicato in prima pagina da un grande giornale, proprio il giorno del voto alla Camera dei deputati (che rappresenterebbe una espressione di non autonomia del Parlamento, anzi di una maggioranza trasversale al servizio di qualche *lobby* particolare e cieca all'interesse generale e supremo del sapere e del Paese), riporti addirittura notizie false e tendenziose, come quella secondo la quale la norma che ci apprestiamo a votare precluderebbe l'accesso alle università e ai corsi dei futuri studenti meritevoli ed aventi diritto. Questo non è assolutamente vero: una cosa sono le opinioni, altra cosa è rafforzare queste stesse opinioni con notizie che creano soltanto disorientamento ed inutile divisione nell'opinione pubblica.

Tutti prendiamo atto della superiore necessità di approvare il testo in esame e di risolvere la questione in questo modo, e infatti non mi sembra si preannuncino emendamenti. Pertanto, credo che – se il Presidente lo riterrà opportuno – potremo procedere rapidamente al voto.

RESCAGLIO. Signor Presidente, confermo quanto, a nome del mio Gruppo, ho detto già nel corso del precedente esame del testo. Potremmo adoperare tutti i giri di parole possibili per analizzare cosa non va nei *test* di ingresso universitari; ma non so cosa concluderemmo se, ad esempio, avessimo come in Francia una normativa in base alla quale, per accedere al Politecnico, occorre sostenere 14 esami di cui 8 scritti. Il TAR dovrebbe dirci come devono essere i *test* di ingresso, perché effettivamente riesce molto difficile soltanto giudicare: cosa si può introdurre di diverso, anche sulla base delle normative di altri Paesi?

Al comma 2 dell'articolo 1, si usa l'espressione «utilizzando lo scioglimento delle graduatorie di merito»: credo che nessun legislatore saprà esattamente interpretare questa impostazione. Effettivamente, si tratta di un'interpretazione molto elastica....

Ci auguriamo che, nel tempo, si possa trovare una soluzione che tenga conto del merito e delle esigenze culturali delle nostre università. Con queste valutazioni, esprimiamo un giudizio sostanzialmente positivo, pur riconoscendo che il testo della Camera dei deputati introduce in realtà altri problemi.

NAVA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame, che giunge a compimento anche se con un percorso accidentato, difficile ed incoerente.

Saluto dunque con soddisfazione questo provvedimento e spero che l'università italiana riesca ad adempiere nel miglior modo possibile al compito di servizio e di formazione, superando anche i problemi qui denunciati, che rappresentano, sotto certi aspetti, elementi negativi della condizione della «discenza» all'interno delle università.

MASULLO. Signor Presidente, non esito a ritenere che questa, pure nella sua esiguità, sia una pagina assai amara nella vita parlamentare. L'anno scorso, in una situazione analoga, dichiarai che votavo con grande pena a favore di una norma con la quale in sostanza lo Stato stabilisce di trasgredire il diritto che esso stesso ha costituito. Mi sembra che questa sia la maggiore flagrante contraddizione. D'altra parte, devo anche dire che al punto al quale siamo arrivati si sono costituiti i diritti dei danneggiati, che sono innanzi tutto gli stessi che avevano proposto ricorso al TAR, che se avessero avuto subito il giudizio negativo avrebbero trovato la strada normale per realizzare le proprie aspirazioni in modo diverso; invece sono stati tenuti – per così dire – in quarantena. Quindi, a questo punto, dobbiamo veramente ripetere il vecchio brocardo «*summum ius summa iniuria*», e, per questo stato di cose, il diritto è in contraddizione con se stesso. Lo Stato del quale facciamo parte non può definirsi, almeno nelle nostre aspirazioni, se non come Stato di diritto; pertanto, per uno Stato di diritto il fatto che il *summum ius* sia anche una *summa iniuria* rappresenta un elemento di grande preoccupazione.

Dobbiamo, dunque, tenere presente il grave danno provocato attraverso il cattivo funzionamento di uno Stato nel suo complesso. Forse

sarà per il Ministero dell'università, per la legge che avevamo mal formulato, per il funzionamento spesso devastante dei TAR o per una serie di fattori che si collegano ed in cui si integra la funzione dello Stato con il sistema delle regole, comunque ci troviamo di fronte ad una massa di persone sostanzialmente danneggiate. Ormai siamo giunti a questo punto e probabilmente non vi è altro da fare che accettare il provvedimento con tutti i suoi limiti e le sue storture.

Nella mia piccolezza, però, mi permetto di chiudere questa legislatura con un messaggio da inviare a tutti coloro che verranno dopo di noi: in questo momento della storia del mondo occidentale e delle democrazie moderne, in cui sono enormemente aumentati la produzione legislativa e i centri nei quali si decide la giustizia, ci troviamo di fronte al pericolo che la nostra società (come avvenne nel '600 e nel '700 napoletano, per una serie di ragioni storiche che tutti conosciamo) venga sempre più gestita dai giudici, dai legulei e dagli «azzecagarbugli»: questa rappresenta la peggiore sorte che possa capitare ad una società che voglia progredire nella modernità.

Con l'approvazione del testo (con il voto che purtroppo siamo costretti a dare per quelle considerazioni che tutti insieme, sia pure penosamente, abbiamo svolto), dobbiamo esprimere anche questa angosciosa preoccupazione.

TONIOLLI. Signor Presidente, concordo pienamente con le affermazioni del senatore Masullo e credo che il testo licenziato dal Senato fosse maggiormente ispirato a equità e razionalità. Infatti, al comma 2 dell'articolo 1 si prevede: «Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001». Evidentemente, si riteneva che potessero passare al secondo anno coloro che avevano sostenuto un esame entro la sessione di giugno e nella prima parte di quella autunnale. Con la modifica apportata dalla Camera dei deputati si stravolge questa impostazione commettendo il grave errore di spostare il termine alla terza sessione dell'anno accademico, senza però tenere conto che ormai in molti atenei tale sessione non termina più il 28 febbraio ma nel mese di marzo. Non si comprende pertanto la necessità di fissare il termine al 28 febbraio 2001, una data che, a mio avviso, è stata stabilita proprio per favorire alcuni ed eliminare altri. Per questo credo che il Governo dovrebbe accettare il suddetto termine interpretandolo come riferito all'intera sessione di febbraio, considerato che è necessario includere anche quelle università che chiudono la sessione invernale intorno al 15 marzo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziare i colleghi che hanno lavorato insieme con me affrontando le difficoltà che sono state sottolineate da tutti coloro che sono intervenuti, a cominciare dal senatore Masullo.

Condivido anche la questione posta dal collega Toniolli, ed in termini che a mio avviso smentiscono quanto sostenuto dal senatore Brignone. Sostanzialmente, infatti, il termine del 28 febbraio individua gli studenti che hanno svolto gli esami nella prima sessione, non nella seconda; non desidero tuttavia entrare nel merito della questione perché ovviamente, giunti a questo punto, è prioritario assicurare l'approvazione di questo disegno di legge.

Vorrei fare solo una piccola annotazione a margine: siamo legislatori autonomi e quindi credo che tra i nostri doveri non vi sia quello di svolgere dibattiti su quanto sostengono alcuni organi di stampa. Credo che però sia del tutto fuori luogo la campagna che alcuni quotidiani stanno portando avanti sulla questione oggi alla nostra attenzione, quegli stessi giornali che nel contempo lanciano una raccolta di firme contro la riforma dell'università. Quindi, da un lato, non si vuole cambiare l'università, dall'altro, invece, si getta la croce addosso agli studenti che tentano di entrarvi. Ritengo che si tratti di una grossa contraddizione, ma questo non interessa i nostri lavori ed il nostro giudizio, ma evidentemente solo una certa parte dell'opinione pubblica.

Esprimo infine parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal collega Bergonzi.

MASULLO. Signor Presidente, vorrei avanzare una proposta per quanto riguarda l'ordine del giorno proposto dal collega Bergonzi.

Credo infatti che nell'attuale formulazione questo testo potrebbe essere interpretato anche con un significato diverso da quello voluto dai presentatori. Mi riferisco al caso dell'iscritto alla facoltà di giurisprudenza che, avendo sostenuto per caso due esami affini a quelli inseriti nel piano di studi del corso di laurea in medicina, decida di chiedere l'iscrizione anche alla facoltà di medicina, in tal modo aggirando il principio che si vuole invece stabilire. Pertanto, per maggiore chiarezza e per ovviare a questo problema suggerirei di modificare l'ordine del giorno nel senso di sostituire alle parole: «per beneficiare della disposizione...» le seguenti: «, perché gli studenti suddetti beneficino della disposizione.» .

BERGONZI. Signor Presidente, anche a nome degli altri proponenti, accetto la modifica proposta dal collega Masullo.

PRESIDENTE. Do quindi lettura del nuovo testo dell'ordine del giorno:

0/4864-B/1/7 (Nuovo testo)

BERGONZI, NAVA, MONTICONE, ASCIUTTI, PAPPALARDO, FIGURELLI, LOMBARDI SATRIANI

«La 7^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4864-B, recante "Norme relative all'iscrizione ai corsi universitari",

premessi che:

il disegno di legge n. 4864-B prevede il diritto all'iscrizione ai corsi universitari di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*) della legge 19 novembre 1990, n. 341, in capo agli studenti che abbiano ottenuto dai competenti organi di giurisdizione amministrativa ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi all'iscrizione ai predetti corsi e che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001,

impegna il Governo a risolvere eventuali dubbi interpretativi sulla portata della norma nel senso di ritenere utili, perché gli studenti suddetti beneficino della disposizione, anche gli esami sostenuti in un qualsiasi corso universitario, purché affini a quelli previsti dai piani di studio dei corsi universitari per l'accesso ai quali è stato proposto ricorso giurisdizionale».

PAGANO, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo).

CUFFARO, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, credo che da parte del Governo sarebbe atto di alterità e di ostinazione riproporre davanti ad un duplice voto del Parlamento una posizione di contrarietà. Il Governo, dopo aver espresso le sue doverose riserve su questo provvedimento, si rimette quindi al giudizio e al voto della Commissione, e personalmente sono lieto dell'esito di questo dibattito.

Il senatore Figurelli ha sollevato un problema serio; dobbiamo purtroppo constatare che in diverse occasioni la stampa affronta argomenti come la ricerca e la formazione con spirito fortemente polemico e, mentre denuncia azioni lobbistiche, anche con spirito di parte.

Confidiamo, quindi, che in futuro la comunità scientifica sappia imporre, esprimendosi più largamente e non lasciando soltanto a pochi il compito di rappresentarla, un maggiore equilibrio anche in questo senso.

Resta comunque la necessità, sottolineata da più parti, di rivedere metodi e procedure d'accesso all'università, che tengano meglio conto

del principio delle pari opportunità e dell'equità, non prestandosi a motivi di contenzioso.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, comprendo le ragioni che lo hanno ispirato ma non vorrei, accettandolo, mettermi in conflitto con il testo che verrà licenziato; per questa ragione riterrei opportuno accoglierlo come raccomandazione in modo tale da creare quello spirito di apertura che possa eventualmente contribuire a risolvere anche i casi marginali non considerati da questa norma che voi stessi giudicate atto di equità e riparazione.

PRESIDENTE. Pertanto, stante l'accoglimento da parte della relatrice e del rappresentante del Governo dell'ordine del giorno n.1, non occorre parlo ai voti.

Passiamo all'esame e alla votazione delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

La Camera dei deputati ha modificato l'articolo 1 del testo approvato dal Senato:

Art. 1.

1. Agli studenti nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi dell'iscrizione ai corsi di diploma universitario o di laurea, le università presso le quali gli studenti stessi sono stati iscritti, anche sotto condizione, nell'anno accademico 1999-2000, consentono l'iscrizione per l'anno accademico 2000-2001, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al secondo anno di altro corso di diploma universitario o di altro corso di laurea non ricompresi nelle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati.

2. Agli studenti di cui al comma 1 che risultino in posizione utile nelle graduatorie di ammissione per l'anno accademico 2000-2001 ad uno dei corsi universitari di cui agli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, le università presso le quali risultano iscritti nell'anno accademico 1999-2000 consentono l'iscrizione al secondo anno del relativo corso, riconoscendo loro i crediti formativi eventualmente maturati. Per l'anno accademico 1999-2000, è autorizzato l'utilizzo dei posti riservati ai cittadini non comunitari residenti all'estero, rimasti non utilizzati in varie sedi e per i quali non è pervenuta alcuna richiesta, per gli studenti italiani esclusi per mancanza di posti utilizzando lo scivolo delle graduatorie di merito. Le università consentono, altresì, l'iscrizione al secondo anno del relativo corso di laurea agli studenti di cui al comma 1 che abbiano sostenuto con esito positivo almeno un esame entro il 28 febbraio 2001.

3. Gli studenti di cui ai commi 1 e 2, beneficiari per l'anno accademico 1999-2000 delle provvidenze per il diritto allo studio di cui alla

legge 2 dicembre 1991, n. 390, continuano a fruire di tali provvidenze ove abbiano maturato i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico.

4. Agli studenti di cui ai commi 1 e 2, che per l'anno accademico 2000-2001 si iscrivono al secondo anno dei corsi universitari, è consentito il ritardo della ferma di leva per motivi di studio.

5. Sono nulle le deliberazioni delle università in contrasto con la presente legge.

Passiamo alla votazione.

BRIGNONE. Signor Presidente, nel preannunciare il voto contrario del mio Gruppo al presente provvedimento, debbo constatare il disagio manifestato dai colleghi nell'esprimere un parere positivo su questa norma, analogamente a quanto accadde in occasione dell'approvazione del disegno di legge in materia di tecnici laureati delle università.

NAVA. Preannuncio il nostro voto favorevole.

ASCIUTTI. Signor Presidente, desidero ricordare alla Commissione che questo provvedimento scaturisce da una situazione di fatto. Non voglio riprendere le perplessità manifestate nel corso del dibattito, tuttavia credo che se i tribunali amministrativi fossero più solleciti nell'espletamento del loro lavoro, soprattutto per ciò che attiene alcuni ambiti, probabilmente non si determinerebbero certe situazioni.

Ricordo altresì che il Gruppo Forza Italia non ha vincolato i propri componenti; pertanto preannuncio il mio voto favorevole all'articolo 1 ed al disegno di legge nel suo complesso.

Desidero inoltre ribadire in conclusione l'opportunità di salvaguardare e privilegiare i veri meriti, non quelli fittizi, non quelli basati sul superamento dei *test*, delle prove che spesso sono state oggetto di denunce, tant'è che quest'anno si è reso necessario ripeterle. Varrebbe quindi la pena verificare in che modo vengono proposti questi *test*, in quali luoghi, ed in tal senso è necessario ed urgente un intervento del Governo; da questo punto di vista, ad esempio, mi permetto di sottolineare l'opportunità di prendere in considerazione tra i criteri per l'accesso all'università anche il voto di diploma.

LORENZI. Signor Presidente, innanzi tutto rivolgo un ringraziamento al senatore Ascutti perché ha testé effettuato un'affermazione importante per noi che abbiamo appena presentato un disegno di legge volto a valorizzare il voto del diploma liceale ai fini dell'accesso alle università. Mi auguro che possa confermarla, se nuovamente eletto, nella prossima legislatura.

Vorrei brevemente replicare al senatore Masullo, non con l'intenzione di contrappormi d'ufficio alle sue motivazioni, ma semplicemente per cercare di convincerlo che il problema non va inquadrato nei termini che egli

ha posto. Infatti, si tratta di una questione di carattere politico, visto che c'è stata una intensissima e durissima battaglia contro il numero chiuso, mascherato da numero programmato; colpo dopo colpo, sembra che forse, alla fine, si riuscirà a vincere la battaglia contro il numero chiuso. Non si tratta, quindi, di affidarsi ai «dottor Azzecagarbugli», ma di debellare questo tipo di comportamento, ricorrendo ad una selezione meritocratica puntuale, fedele e capace di non produrre ricorsisti. Si propone il voto del diploma, ma si potrebbero utilizzare anche altri indicatori: ad esempio, un collega mi ha riferito che in certe università si devono addirittura sostenere più esami per accedervi.

Ecco, la battaglia sta andando avanti ed è talmente fragorosa che alla Camera dei deputati è stato soppresso – per esplicita ammissione della relatrice – non un articolo qualsiasi, ma quello proposto dal senatore Biscardi, fatto proprio dalla maggioranza e, quindi, approvato dal Senato. Vorrei far presente – senza togliere meriti a nessuno – di aver presentato in Commissione e poi in Aula alcuni emendamenti soppressivi dell'articolo 2, e di aver contestato immediatamente al senatore Biscardi il ricorso ai *quiz* a livello nazionale, con il sostegno espresso nelle dichiarazioni di voto sia del senatore Ascutti (anche se inizialmente sembrava titubante) sia del senatore Brignone: questo è ciò che avvenne in Commissione prima di esaminare il provvedimento in Aula. La battaglia, quindi, è politica, ed è una delle tante, ma la guerra non è ancora finita.

Preannuncio che voterò a favore di questo disegno di legge e ciò non è contro il senatore Masullo, ma in opposizione a certe argomentazioni di carattere politico.

BEVILACQUA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale sul disegno di legge in esame, per le motivazioni già espresse in sede di discussione generale.

TONIOLLI. Signor Presidente, condivido le dichiarazioni testé svolte dal senatore Ascutti e anch'io preannuncio il voto favorevole sul provvedimento in esame.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 con le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti tale soppressione.

È approvata.

La Camera dei deputati ha introdotto il seguente articolo:

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,15.

